

COMUNE DI CASAMASSIMA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
DEL COMUNE DI CASAMASSIMA**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2020

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 4 Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti
- Art. 5 Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza
- Art. 6 Definizione delle entrate
- Art. 7 Regolamentazione delle entrate
- Art. 8 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 9 Forme di gestione delle entrate
- Art. 10 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 11 Attività di verifica e controllo
- Art. 12 Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 13 Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
- Art. 14 Importi minimi per recupero tributario
- Art. 15 Sanzioni ed interessi
- Art. 16 Tutela giudiziaria
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Compensazioni
- Art. 19 Rateazioni degli avvisi di accertamento
- Art. 20 Autotutela
- Art. 21 Interpello
- Art. 22 Accertamento con adesione
- Art. 23 Sanzioni applicabili
- Art. 24 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, dal D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

Articolo 3

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 4

Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante

ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

Articolo 5

Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del [Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CASAMASSIMA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Casamassima sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Art. 6

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali,

i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 7

Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Art. 8

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.
3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le

tariffe in vigore.

Art. 9

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 e 33 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. c), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. e), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del D. M. 11 settembre 2000 n. 289 pubblicato sulla G. U. n. 244 del 18 ottobre 2000;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 1 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e/o affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, delle società miste costituite e/o partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate, nonché la detenzione di quote di capitale ovvero di pacchetti azionari.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari o dirigenti dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e

utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212 del 2000.

Art. 11

Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 12

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio comunale che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 [del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) e s.m.i..

Articolo 13

Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..

Articolo 14

Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 15

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. [471](#), [472](#), [473 del 18 dicembre 1997](#) e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art.16

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 546/92, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione

giudiziale di cui all'art.48 del D.LGS. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o da suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile.
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art.17

Rimborsi

1. Per le entrate tributarie ed extratributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
4. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
5. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal [D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016,](#) e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
6. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 14.

7. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 15 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 18

Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze del medesimo tributo versate negli anni precedenti, senza interessi, a condizione che il rimborso stesso sia stato verificato e accertato dall'ufficio secondo le procedure dell'art. 17 del presente Regolamento.

2. La compensazione di cui al comma 1 è ammessa solo a condizione che il contribuente, entro la scadenza del pagamento, presenti apposita istanza indirizzata al responsabile del tributo contenente:

- a. le generalità complete ed il codice fiscale;
- b. la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato;
- c. la scadenza del pagamento, l'importo del tributo da versare al lordo della compensazione con indicazione di dati contenuti nei modelli di versamento (ad es. per l'IMU numero fabbricati, anno d'imposta, acconto e/o saldo, importi dei versamenti per ciascuna categoria di immobili, detrazione per abitazione principale, per la TARI numero rata ed anno, ecc.);
- d. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e le motivazioni per cui le somme risultino effettivamente a credito;
- e. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme versate ed accertate in eccedenza o l'indicazione degli estremi della domanda di rimborso presentata.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 19

Rateazione degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento se di importo superiore ad Euro 100,00, in riferimento ad uno stesso tributo, possono essere rateizzati sino ad un massimo di quarantotto mesi.
2. La somma complessivamente dovuta è ripartita in rate mensili, di eguale importo, con una rata minima di 50,00 Euro, maggiorata degli interessi di dilazione al tasso legale secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
3. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel prospetto di rateazione del debito ed è riscosso unitamente alle rate alle scadenze stabilite.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
5. La scadenza della prima rata è fissata alla fine del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, mentre le rate successive scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 800 della L. 160/19, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
8. In caso di debito superiore a € 10.000,00 il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che abbia scadenza successiva ai sei mesi dalla data dell'ultima rata.

Art. 20

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21

Interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico.
2. La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanati in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
3. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla

istanza, o 60 (sessanta) giorni dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche meramente formale, sanzioni.

Art. 22

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. n. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della L. 449/97.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il rinvio al decreto legislativo al D.lgs. 218/1997 intende escludere le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'articolo 5 ter.

Art.23

Sanzioni applicabili

1. Alle violazioni degli obblighi di versamento stabiliti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.24

Disposizioni finali

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.